

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

322/2022/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 (di seguito: direttiva 2019/944);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla

direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 526/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2021/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2021/R/eel), e la relativa Tabella 1;

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 236/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 156/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 288/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 288/2022/R/eel);
- le dichiarazioni trasmesse il 21 giugno 2022 (prot. Autorità 27284 e 27285 del 21 giugno 2022), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società Rekeep S.p.A. (di seguito: Rekeep), gestore di due sistemi elettrici esistenti, al fine di richiedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, l’inclusione dei medesimi sistemi elettrici nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la dichiarazione trasmessa il 24 giugno 2022 (prot. Autorità 27847 del 24 giugno 2022), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società Neon Appalti S.r.l. (di seguito: Neon Appalti), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la dichiarazione trasmessa il 28 giugno 2022 (prot. Autorità 28469 del 29 giugno 2022) e integrata l’8 luglio 2022 (prot. Autorità 29957 del 8 luglio 2022), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società Gestione Servizi Aeroporti Campani GESAC S.p.A. (di seguito: GESAC), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l’approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- in particolare, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che:
 - rientrano tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito:

- Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- all'interno dell'insieme dei SDC rientrino i seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
 - siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
 - i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
 - i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC nonché delle particelle in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce, tra l'altro, che:
 - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributtrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
 - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;
 - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel) nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra

esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;

- fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC;
- il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potranno essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel).

Fino al decorrere delle date precedentemente indicate i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;

- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel, 269/2019/R/eel, 558/2019/R/eel, 385/2021/R/eel e 562/2021/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 28 ASDC;
- con le deliberazioni 558/2019/R/eel e 526/2020/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
 - a seguito dei necessari approfondimenti normativi e regolatori che si sono resi necessari in merito all'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti elettriche portuali, chiarito che le reti elettriche insite nei porti e negli aeroporti, qualora siano utilizzate per il trasporto e la fornitura di energia elettrica a una pluralità di unità di consumo (e quindi alimentino una pluralità di clienti finali), si configurano, ai sensi della direttiva 2009/72/CE, del decreto legislativo 93/11 e della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC, come ASDC;

- posticipato al 1 gennaio 2022 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC.

CONSIDERATO CHE:

- il legislatore, con il decreto legislativo 210/21 di attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha provveduto, tra l'altro, a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina in materia di SDC;
- l'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 prevede che le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi non inserite nel Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC possano essere incluse nel Registro degli ASDC previo invio all'Autorità, entro il 26 giugno 2022 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21), di apposita comunicazione;
- l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21 prevede, tra l'altro, che il Ministro della Transizione Ecologica istituisca l'albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, ivi inclusi quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21);
- l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel di avvio dei procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento, da completarsi entro il 30 settembre 2022, per l'aggiornamento, tra l'altro, del TISDC al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- le norme in materia di SDC di cui al decreto legislativo 210/21 introducono, tra l'altro, una differenziazione fra nuovi SDC ed SDC esistenti (tra questi ultimi rientrano anche quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022), in quanto:
 - per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, per cui i relativi gestori sono equiparati alle imprese distributrici (pur essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all'energia elettrica prelevata attraverso i punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi;
 - i nuovi SDC sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione

- per il tramite di una apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione in relazione a tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali alla rete dei SDC;
- i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (il che non era in precedenza consentito) previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21 e conseguente applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC;
 - la riapertura dei termini per l'inserimento nel Registro degli ASDC delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018, *de facto*:
 - sana la situazione delle configurazioni elettriche che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel sistema elettrico come unico cliente finale senza avviare un percorso di regolarizzazione anche dopo il 30 settembre 2018. Infatti, ai sensi del comma 9.2bis del TISDC, a seguito della mancata presentazione dell'istanza per essere ricompresi nel Registro degli ASDC, gli utenti connessi alle predette configurazioni (clienti finali e produttori) sarebbero dovuti diventare utenti della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (o attraverso la disconnessione dalla rete privata e la connessione diretta alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o utilizzando la rete privata tramite l'attivazione di punti di connessione virtuali), pena l'applicazione dei conguagli e delle maggiorazioni di cui al punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
 - pone la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori e utenti per effetto della mancata applicazione del TISDC, in modo tale da evitare disparità di trattamento rispetto ai SDC già inseriti nei Registri di cui al comma 9.1 del TISDC (Registro delle RIU e Registro degli ASDC);
 - l'Autorità, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 e per dare seguito a quanto precedentemente descritto in relazione alla necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori e utenti per effetto della mancata applicazione del TISDC, con la deliberazione 236/2022/R/eel, ha, tra l'altro:
 - modificato il termine previsto dai commi 9.2, 9.2bis e 9.2ter del TISDC entro cui i gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio possano presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC e ponendolo pari alla data del 26 giugno 2022;
 - previsto che i gestori, di reti elettriche autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 che rispettano i requisiti di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e che non sono già inserite nel Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, presentino all'Autorità l'istanza di cui

- all'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 entro il 26 giugno 2022, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del TISDC;
- avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC, ivi compresi i SDC di cui ai due precedenti alinea, a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che preveda anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC che non abbiano applicato ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC a ottemperare il prima possibile alle già menzionate disposizioni regolatorie;
 - l'Autorità, con il documento per la consultazione 288/2022/R/eel e nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel, ha definito i propri orientamenti in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC.

CONSIDERATO CHE:

- Neon Appalti ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 660, la richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, di inserimento nel Registro degli ASDC della rete elettrica relativa all'area industriale Tecnopolo d'Abruzzo;
- Rekeep ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore delle reti elettriche identificate, rispettivamente, con il codice distributore 661 e con il codice distributore 662, la richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, di inserimento nel Registro degli ASDC delle reti elettriche relative, rispettivamente, all'ex area industriale Olivetti di Ivrea (TO) e all'ex area industriale Olivetti di Pozzuoli (NA);
- GESAC ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 663, la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC della rete elettrica relativa all'Aeroporto di Napoli;
- dall'analisi delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti è emerso che le relative reti elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di ASDC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta presentata dal gestore di rete Neon Appalti e precedentemente descritta, classificando come ASDC la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa all'area industriale Tecnopolo d'Abruzzo e identificata con il codice distributore 660;
- accogliere le richieste presentate dal gestore di rete Rekeep e precedentemente descritte, classificando come ASDC le reti elettriche gestite dalla medesima società,

relative all'ex area industriale Olivetti di Ivrea (TO) e all'ex area industriale Olivetti di Pozzuoli (NA) e identificate, rispettivamente, con il codice distributore 661 e con il codice distributore 662;

- accogliere la richiesta presentata dal gestore di rete GESAC e precedentemente descritta, classificando come ASDC la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa all'Aeroporto di Napoli e identificata con il codice distributore 663;
- conseguentemente, aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 562/2021/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Tecnopolo d'Abruzzo", gestita da Neon Appalti, sita nel Comune di L'Aquila (AQ) e identificata con il codice distributore 660;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Rekeep S.p.A. Sito di Ivrea", gestita da Rekeep, sita nel Comune di Ivrea (TO) e identificata con il codice distributore 661;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Rekeep S.p.A. Sito di Pozzuoli", gestita da Rekeep, sita nel Comune di Pozzuoli (NA) e identificata con il codice distributore 662;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Aeroporto Napoli", gestita da GESAC, sita nel Comune di Napoli (NA) e identificata con il codice distributore 663

DELIBERA

1. di aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 562/2021/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Tecnopolo d'Abruzzo", gestita da Neon Appalti S.r.l., sita nel Comune di L'Aquila (AQ) e identificata con il codice distributore 660;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Rekeep S.p.A. Sito di Ivrea", gestita da Rekeep S.p.A., sita nel Comune di Ivrea (TO) e identificata con il codice distributore 661;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Rekeep S.p.A. Sito di Pozzuoli", gestita da Rekeep S.p.A., sita nel Comune di Pozzuoli (NA) e identificata con il codice distributore 662;
 - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata "Aeroporto Napoli", gestita da Società Gestione Servizi Aeroporti Campani GESAC S.p.A., sita nel Comune di Napoli (NA) e identificata con il codice distributore 663;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di propria competenza, ivi incluse le attività che deriveranno dai provvedimenti che l’Autorità adotterà nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel, nonché a Terna S.p.A. e all’Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini